


COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI

COSA SONO E POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO

Dott. Dario Maci – AESS

Economista Area Energia Condivisa di AESS

Iter normativo – ci siamo!



REGIME Sperimentale

Pensato di breve termine per sostenere la nascita di progetti pilota e la sperimentazione per la produzione e lo scambio di energie rinnovabili

REGIME STRUTTURALE

Pensato per consolidare la CACER come un modello di sviluppo sostenibile a lungo termine

NOVITÀ

<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile/documenti>

Cos'è una Comunità Energetica Rinnovabile?

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è una delle configurazioni CACER previste dal D.M. MASE n. 414/23 per la condivisione virtuale di energia prodotta da impianti a fonte rinnovabile.

La CER è un **soggetto giuridico autonomo** che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 199/21 si basa sulla **partecipazione aperta e volontaria**, il cui oggetto sociale prevalente è quello di **fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità** ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

I membri o soci di una CER possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Cosa **NON** è una Comunità Energetica Rinnovabile

- **Non c'è uno scambio diretto o vendita di energia tra i membri della comunità.** La condivisione è virtuale ed avviene tramite la rete elettrica.
- La comunità energetica **non diventa il nuovo fornitore** di energia ai membri della comunità. Non si avrà alcuna modifica al proprio contratto di fornitura di energia elettrica.
- La comunità energetica non dialoga con i fornitori di energia, pertanto i membri **non avranno uno sconto in bolletta** partecipando alla CER

Definizione di Energia Condivisa

Energia condivisa

=

minimo, in ciascun periodo orario, tra:

l'energia elettrica prodotta



e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili

e


l'energia elettrica prelevata

dall'insieme dei clienti finali associati.

Periodo orario i




I Ruoli Possibili



- Immobile che presenta un punto di prelievo (Contatore) a cui è connesso un impianto fotovoltaico. Può partecipare alla condivisione dell'energia immettendo in rete gli eccessi della sua produzione o prelevando dalla rete quanto la sua produzione non gli è sufficiente.
- Immobile che presenta un punto di prelievo dell'energia. Può partecipare alla condivisione dell'energia prelevando dalla rete quando altri utenti stanno immettendo energia in rete.
- immobile che non presenta un punto di prelievo, ma un solo punto di cessione. Immette in rete la totalità dell'energia prodotta, che può essere condivisa dagli altri membri della CER

La cabina primaria



In nero i perimetri delle cabine, ovvero entro cui devono essere presenti i membri per la condivisione dell'energia.

Possono esserci più CER all'interno della stessa area.

Ogni CER può operare su più aree, a livello nazionale. Per attivare nuove sotto configurazione è necessario avere almeno due membri, di cui almeno uno produttore

Gli impianti ammissibili in una CER

- **Taglia massima:** 1 MWp.
- **Data di allaccio:** successiva alla costituzione della CER
- **Nuova installazione:** gli impianti ammessi sono solo quelli di nuova installazione. Non è quindi possibile sostituire i moduli vecchi di un impianto già allacciato con dei nuovi al fine di poter accedere ad una CER.
- **Massimo contributo in conto capitale:** 40%. (altri contributi privati)

Gli impianti ammissibili in una CER

Casi particolari

- **Taglia massima:** Un impianto di taglia superiore al MWp può parzialmente entrare in una CER. E' necessario creare sezioni d'impianto distinte. Ciascuna di esse può essere inserita in un'unica CER ma ogni sezione può essere inserita in una CER diversa, per una potenza massima incentivabile di 1.000 kWp
- **Nuova Sezione d'impianto:** sulla copertura dell'edificio è già presente un impianto fotovoltaico, ma c'è ancora una falda libera. È possibile aggiungere un nuovo impianto su quella falda e collegarlo al medesimo POD di quello già esistente, inserendo questa nuova sezione in una CER.
- **Detrazioni Fiscali:** gli impianti soggetti a detrazioni fiscali, anche superiori al 40% possono accedere ad una CER (attualmente la quota è 50%). Le detrazioni, tuttavia non sono cumulabili a contributi in conto capitale relativi ai fondi PNRR.

Il contributo PNRR

Sintesi dei contenuti

- **Comuni fino a 50.000 abitanti:** con il recente aggiornamento saranno ammessi i soggetti con POD ubicati in città di medie dimensioni, sostituendo il precedente vincolo di 5.000 abitanti. La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 2025.
- **Contributo fino al 40%:** con massimali al kWp in funzione della taglia d'impianto. Si intenda il costo complessivo senza IVA comprese le eventuali batterie di accumulo, rapportato alla taglia totale installata.
- **Fine lavori entro giugno 2026:** la recente modifica prevede ora non più l'entrata in esercizio in tale data, ma la fine lavori. In questo modo si riducono le variabili temporali relative ai distributori. L'entrata in esercizio deve avvenire comunque entro 24 dalla dichiarazione di fine lavori e non oltre dicembre 2027
- **Anticipo aumentato al 30%:** è possibile richiedere un acconto del contributo maggiore rispetto al 10% precedentemente indicato.

Il contributo PNRR

La domanda

- **Entro il 30/11/2025:** con l'aggiornamento di inizio anno, le domande possono essere presentate entro la fine di novembre.
- **Soggetti che possono presentare la domanda:** tutti i soggetti ammissibili alle CER che intendono installare un impianto fotovoltaico da inserire in una CER o in un GAC e che non abbiano ancora iniziato i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico.
- **Allegati obbligatori:** la domanda deve essere corredata con una serie di documenti obbligatori da cui si evinca che l'analisi di fattibilità dell'impianto è già stata eseguita e lo si stia per installare al fine di inserirlo in una CER. In particolare sono richiesti: atto costitutivo della CER stessa, schema unifilare, preventivo relativo alle opere di installazione prodotto da un installatore e preventivo della domanda di allaccio del distributore locale.
- **Risposta entro 60 giorni:** alla domanda che viene presentata sul portale GSE.

La decurtazione dell'incentivo

- **Fino al 50%:** la decurtazione massima dell'incentivo è pari al 50% e si ottiene per un contributo in conto capitale del 40%. La decurtazione è lineare, pertanto ad ogni punto percentuale di contributo corrisponde una decurtazione lineare dell'1,25%.
- **Produttori coinvolti:** la decurtazione riguarda l'energia immessa in rete da tutti gli impianti che hanno ricevuto un contributo in conto capitale, ma si applica in funzione del consumatore.
- **Consumatori coinvolti:** l'energia immessa in rete da impianti con contributo in conto capitale subisce una decurtazione dell'incentivo solo se il consumatore che concorre alla condivisione è una PMI.

Il Conto Termico 3.0

- **Modalità:** contributo a fondo perduto (no detrazione fiscale)
- **Tempistiche:** Testo di legge approvato il 26/09/2025, in attesa di pubblicazione delle regole operative GSE (25/12/2025). Non soggetto a scadenza specifica ma fino ad esaurimento risorse. L'erogazione del contributo avviene con rate annuali (da 2 a 5 anni in base al tipo di intervento)
- Aggiornamenti rispetto al Conto Termico 2.0:
 - Ammessi **impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici**, purché installati **congiuntamente alla sostituzione dell'impianto termico con impianto a pompe di calore elettriche**;
 - ampliamento delle **spese ammissibili**: non solo i costi per la fornitura e posa in opera degli impianti e delle tecnologie oggetto di incentivo, ma anche le spese relative a progettazione, diagnosi energetiche, attestati di prestazione energetica (APE), sistemi di accumulo e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
 - revisione dei **massimali di spesa** specifici e assoluti per tenere conto dell'evoluzione dei **prezzi di mercato**.
 - Pubbliche amministrazioni e privati possono avvalersi delle **comunità energetiche** di cui fanno parte per richiedere il contributo incentivante (ref. Art 13)

Il Conto Termico 3.0

Per gli interventi su impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, l'incentivo è calcolato nel limite del **20%** di un costo massimo ammissibile pari a 100.000€, definito come segue:

- **Costo massimo ammissibile per l'impianto fotovoltaico**

Fino a 20 kW → 1.500 €/kW

Da 20 kW a 200 kW → 1.200 €/kW

Da 200 kW a 600 kW → 1.100 €/kW

Da 600 kW a 1.000 kW → 1.050 €/kW

- **Costo massimo ammissibile per il sistema di accumulo: 1.000 €/kWh**


- **Incrementi dell'incentivo per moduli fotovoltaici iscritti al registro (art. 12 D.L. 181/2023):**

+5%: moduli prodotti negli Stati membri dell'UE con efficienza a livello di modulo almeno pari a 21,5% (comma 1, lettera a) art. 12);

+10%: moduli con celle e moduli prodotti negli Stati membri dell'UE con efficienza a livello di cella pari almeno a 23,5% (comma 1, lettera b) art. 12);


+15%: moduli prodotti negli Stati membri dell'UE, composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, con efficienza di cella almeno pari a 24% (comma 1, lettera c) art. 12).

Una serie di soggetti installano 5 impianti fotovoltaici per un totale di 400 kWp



*I valori indicati sono annuali e sono riferiti al valore al primo anno


Tali soggetti decidono di aderire ad una CER locale



*I valori indicati sono annuali e sono riferiti al valore al primo anno

Ripartizione dell'incentivo CER

L'incentivo generato dalla condivisione dell'energia per una quota superiore al 55% della totale a disposizione della CER deve essere redistribuito ai membri diversi dalle imprese o destinato a finalità sociali ed ambientali, come indicato nel **punto 2.2.2.1.3 delle regole operative GSE**.



Grazie per l'attenzione

Dott. Dario Maci

Economista Area Energia Condivisa

cer@aessenergy.it



cer@aessenergy.it

renooss@aessenergy.it

www.aessenergy.it

www.renoss.it

